

Alcuni concetti sulla cosa giudicata

Autore: Nespral Lazzaro Bernardo

In: Diritto internazionale

Le scuole che fanno filosofia della scienza giuridica hanno portato una nuova riflessione scientifica sulla questione della cosa giudicata. Per cominciare ci vuole stabilire il concetto di cosa giudicata. In primo luogo e a questo scopo dobbiamo tenere in conto che la giurisdizione, come funzione dello stato, ha un modo speciale e proprio di manifestarsi: la sentenza, che compendia e concreta la funzione giurisdizionale stessa, attorno al quale dobbiamo collegare la cosa giudicata.

È saputo che il provvedimento della sentenza è il fine che le parti cercano nel processo, perché attraverso di essa, resteranno risolti definitivamente il conflitto di interessi fra le parti o la situazione di innocenza o colpevolezza dell'imputato, non potendo essere rivista nello stesso processo né in un altro.

Già nel diritto romano, culla di tutte le nostre istituzioni giuridiche, una volta finito il processo non era possibile per le parti fare una nuova causa sulla stessa questione, conforme al vecchio principio non bis in idem. Quell'effetto delle sentenze di vietare la loro revisione e farle immutabili, è ciò che si chiama cosa giudicata, che significa «giudizio dato sulla lite». Nel diritto primitivo e classico la cosa giudicata impediva ripetere l'azione promossa, qualunque fosse il risultato del processo e questo lo faceva con carattere definitivo.

Ma l'immutabilità, definitività e intangibilità che spiegava la formula tradizionale, soltanto significa per alcuni autori una qualità particolare di un oggetto al quale riguardano.

Enrico Liebman, professore dell'Università di Parma dimostra che questo concetto tradizionale della cosa giudicata perde ogni giorno vigore scientifico quando si studia il contenuto e gli effetti della sentenza, e quindi oggi non si dovrebbe parlare della cosa giudicata, ma di quella passata in giudicato o sotto autorità di cosa giudicata, non essendo un effetto della sentenza ma una qualità di essere e manifestarsi dei suoi effetti. La cosa giudicata risiede nella forza vincolante della dichiarazione di certezza della sentenza, sia dichiarativa o costitutiva; e quindi afferma che il termine tradizionale dovrebbe essere sostituito dall'espressione «efficacia della dichiarazione di certezza» o «efficacia dell'accertamento», con il quale possono presentarsi tutte le sentenze, siano con effetto dichiarativo, costitutivo o esecutivo.

Non ci dobbiamo sbagliare con la situazione che si presenta nelle sentenze interlocutorie (non definitive), ma si tenere in conto la differenza fra cosa giudicata formale e materiale. La prima riguarda l'irrevisibilità delle sentenze dettate in un processo, e costituisce, per così dire, la preclusione delle impugnazioni, e quindi che la revisione è possibile in un altro processo posteriore, come succede con le sentenze dettate nei processi esecutivi, quando si permette riaprire un dibattito in un processo di cognizione. La seconda, la cosa giudicata materiale, invece, esclude la possibilità di qualche revisione. Podetti dice che in queste si da quello che i romani chiamavano: la res iudicata.

Il fondamento della cosa giudicata lo troviamo nella presunzione di verità, per il quale si spiega l'argomento che si è tenuto in conto per fare indiscutibili le sentenze. La giurisprudenza argentina dice che la cosa giudicata trova il suo fondamento nella garanzia costituzionale dichiarata in un provvedimento

fermo, attraverso il quale si dichiara il riconoscimento di un diritto che fa a una certa persona titolare di un bene che diventa parte del suo patrimonio, dal quale non può essere privato in poi senza violazione del diritto di proprietà, evitando l'anarchia delle decisioni giudiziarie e il rispetto al tribunale. Proprio un provvedimento fermo è quello che è passato in giudicato, perché lo ha deciso il tribunale superiore, perché non c'è stata nessuna impugnazione o non sono più proponibili per il decorso del termine.

Nel diritto argentino troviamo la cosa giudicata nel Codice di Procedura Civile (art. 544, comma 9) come una eccezione per impedire l'inizio di una causa in un processo esecutivo, quando c'è una sentenza dettata in un processo anteriore tra le stesse parti ed a causa dello stesso titolo. La giurisprudenza ci insegna che qualunque siano le eccezioni o difese fatte dal convenuto, i giudici devono fare l'inquadratura giuridica d'accordo con i fatti e facendo applicazione del principio *iura novit curia*.

Tra gli effetti del giudicato abbiamo: la conclusione del processo e la preclusione per le parti di chiedere al giudice di giudicare una seconda volta sullo stesso oggetto (*res iudicata est*).

I limiti possono essere oggettivi e soggettivi. I primi si riferiscono all'oggetto della sentenza ed alla causa petendi; la cosa giudicata, infatti, si forma su tale oggetto in relazione alla causa petendi e non sulle questioni che eventualmente si presentino in corso di causa e risolte *incidenter tantum*. I secondi sono quelli nei quali la cosa giudicata non fa stato che tra le sole parti, i loro eredi ed aventi causa; essa cioè deve essere riconosciuta da tutti, ma i suoi effetti non si estendono ai terzi (*res inter alios iudicatas aliis non praeiudicare*). Le sentenze passate in giudicato rimangono assoggettabili a revisione, a revocazione e/o opposizione di terzo.

Gli effetti ed i limiti delle sentenze passate in giudicato sono uguali nel diritto argentino e nel diritto italiano.

da Bernardo Nespral Luzzaro (*)

(*) Argentino, cittadino italiano, avvocato, ex-magistrato, professore di diritto romano e di diritto civile presso l'Università di Buenos Aires, autore dei libri: *Manuale di diritto romano*, *Diritto dell'informazione*, *Il diritto romano nel XXI secolo* e *Manuale di giornalismo giudiziario*.

<https://www.diritto.it/alcuni-concetti-sulla-cosa-giudicata/>